

LINEE GUIDA PER IL COORDINAMENTO, L'ESERCIZIO E L'AUTORIZZAZIONE DI ATTIVITA' MUSICALI

1) Definizioni

Le definizioni utilizzate nel presente atto sono le medesime di cui alla Del. GC n. GC 121/2006 e nella normativa di settore vigente.

2) Esclusioni

Sono escluse dalla necessità di programmazione anticipata, fermo restando il necessario tempo di preavviso di 20 giorni, le attività definite "attività singole" ai sensi della precedente del GC 121/2006, cioè quelle attività che **si svolgono una sola volta nell'arco dell'anno per una durata massima di 5 giorni consecutivi oppure per massimo 2 fine settimana consecutivi per un massimo di 6 spettacoli, con la specifica che** non sono attività singole quelle che superano la frequenza di cui sopra e che vengono gestite nello stesso luogo e con le medesime modalità con la sola apposizione di denominazioni diverse alla manifestazione di volta in volta organizzata: esse ricadranno tra le attività temporanee, stagionali o fisse, da sottoporre a programmazione complessiva.

3) Campo di applicazione e finalità

Le presenti linee guida sono emanate al fine di coordinare l'organizzazione e gli atti autorizzativi delle attività musicali temporanee, stagionali o fisse, così come definite dalla Del. GC 121/2006, all'aperto e al chiuso sul territorio comunale ai sensi dell'art. 11 della L.R. 15/2001 e dell'Art. 6 co 1 lett. h della L. 447/1995.

4) Modalità di presentazione delle domande relative ad attività musicali temporanee

Il Gestore che intenda programmare e richiedere le autorizzazioni previste dall'art. 11 della LR 15/2001 per **attività musicali e relativi traffico indotto e richiamo di pubblico deve attenersi alle seguenti procedure:**

- richiedere al Sindaco l'Autorizzazione per lo svolgimento dell'attività musicale rispettivamente entro il 1 Febbraio, 1 Aprile, 1 Giugno, 1 Agosto e comunque con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio dell'attività;
- Allegare alla richiesta di autorizzazione il calendario delle attività musicali previste tra il 1 aprile ed il 30 ottobre ovvero per tutto l'anno ove si tratti di attività continuative;
- Allegare il programma delle manifestazioni musicali che si intende avviare dopo i successivi 60 giorni;
- indicare chiaramente tutte le manifestazioni previste, evidenziando quelle che si intende condurre in deroga agli orari e ai limiti acustici;
- dettagliare la distribuzione delle attività durante l'anno, la tipologia, gli orari di svolgimento;
- comunicare l'affluenza prevista di pubblico e le misure da adottare a cura del responsabile delle attività per contenere la rumorosità generata dagli avventori anche oltre l'orario di chiusura delle attività musicali;
- allegare alla richiesta di autorizzazione la documentazione tecnica previsionale di impatto acustico per ogni manifestazione (ovvero della manifestazione-tipo) come stabilito dalla DGR n. 673/2004 e dalla Del. GC 121/2006;
- **programmare il termine delle attività musicali alle 22,00 ovvero documentare, attraverso idonee valutazioni a firma di tecnico competente in acustica, che la prosecuzione dell'attività musicale e della presenza di pubblico oltre le ore 22,00 e fino ad un massimo delle ore 01.00 in ambito urbano e 02.00 in ambito extraurbano è in grado di fare**

rispettare i limiti acustici assoluti e differenziali di cui al DM 14.11.1997 anche per il periodo di riferimento notturno (22,00 – 06,00);

- programmare la propria attività musicale in modo da rispettare i limiti acustici assoluti e differenziali nella generalità delle manifestazioni, con **possibilità di richiedere specifica deroga all'orario e al livello acustico stabiliti dalla L. 447/1995 e dal DM 14.11.1997 per un massimo di n. 6 spettacoli entro l'anno solare**, dei quali massimo n.2 in giorni consecutivi;
- **documentare, attraverso idonee valutazioni a firma di tecnico competente in acustica, che durante la generalità delle manifestazioni programmate, l'eventuale prosecuzione dell'attività musicale e la presenza di pubblico oltre le ore 22,00 sono in grado di fare rispettare i limiti acustici assoluti e differenziali di cui al DM 14.11.1997;**
- **organizzare l'attività in modo da fare cessare ogni manifestazione musicale con effetti sull'esterno (avventori e traffico indotto compresi) alle ore 01.00 in ambito urbano e alle ore 02.00 in ambito extraurbano;**
- produrre tutti gli elaborati tecnici utili a valutare preventivamente l'impatto acustico delle manifestazioni musicali che si intende realizzare entro l'anno solare, compreso l'impatto generato dal traffico indotto e dalla presenza di pubblico, ai sensi della DGR 673/2004;
- per le attività per le quali sono previste più di 6 ripetizioni durante il periodo 1 aprile – 30 ottobre, **effettuare un collaudo delle emissioni acustiche** realizzate durante uno degli eventi programmati durante l'orario di riferimento notturno entro i limiti acustici di riferimento, in data concordata con almeno 7 gg di anticipo con il Comune di Castenaso e inviare al Comune entro i successivi 15 gg la documentazione tecnica attestante l'esito del collaudo effettuato;
- nei casi previsti, documentare che l'attività musicale ed il richiamo di pubblico che si intende realizzare non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico ai sensi della DGR 673/2004 art. 1.

5) Controlli

Il Comune esercita le funzioni amministrative di controllo previste all'art. 14, comma 2, della L. 447/1995 avvalendosi dell'ARPA. Annualmente il calendario dei controlli viene stabilito insieme ad ARPA in forma riservata ed eseguito sulla base della programmazione musicale richiesta ad inizio stagione.

6) Sanzioni

Per l'inosservanza delle disposizioni in materia di svolgimento di attività musicali temporanee sono previste le seguenti sanzioni:

- ❑ da euro 258,16 a euro 10.329,14 per l'esecuzione di attività musicali temporanee condotte in modo difforme all'autorizzazione rilasciata dal Comune ai sensi del co 1 dell'art. 11 della L.R. 15/2001 (sanzione prevista dal co 3 dell'Art. 10 della L. 447/1995);
- ❑ da euro 516,46 a euro 5.164,57 per lo svolgimento di attività musicali temporanee senza l'autorizzazione comunale prevista dal co 1 dell'Art. 11 della L.R. 15/2001.

Ai sensi dell'Art. 13 della LR 15/2001, il Comune può ordinare l'inibizione parziale o totale delle sorgenti dell'inquinamento acustico.